



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N°17

DEL 15/03/2007

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2007.

L'anno duemilasette, addì quindici del mese di marzo alle ore 10.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Ruzzon Maurizio	Sindaco
2	Fontana Gerardo	Assessore Effettivo
3	Ferro Federica	Assessore Effettivo
4	Uliana Luigino	Assessore Effettivo
5	Franco Remo	Assessore Effettivo
6	Chiggiato Luigino	Assessore Effettivo

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
5	1

Assiste alla seduta il Sig. Salvatore Marino Segretario del Comune.

Il Sig. Ruzzon Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Sindaco sulla necessità di adeguare le tariffe sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni per l'anno 2007, in quanto il Comune di Codevigo non si è mai avvalso della possibilità prevista dall'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che testualmente recita:

Art. 11 – Incentivi fiscali per il commercio.....

.....omissis.....

10. (comma così modificato dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) secondo il quale *"le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco

VISTO che, per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, con la propria precedente deliberazione n. 27 in data 09/03/2006 esecutiva, venivano approvate le tariffe di cui all'allegato "A",

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, fra l'altro, è stata emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

CONSIDERATO che, con effetto dal 1° gennaio 2002, trovano applicazione gli aumenti della tariffa base disposti con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (in G.U. 17 aprile 2001, n. 89);

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 2001, n. 1/FL;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della detta imposta approvato con deliberazione consiliare n. 30, in data 28/07/1995;

PRESO ATTO che, con il suddetto regolamento comunale, non è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 4 comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1. b, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per cui nel territorio di questo comune, non è stata istituita la zona speciale prevista dalla norma stessa;

VERIFICATO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2005 (*penultimo anno precedente a quello in corso*), quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 5987 abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe "V";

VISTO che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe applicando un aumento del 20 per cento rispetto alle tariffe approvate con propria precedente deliberazione n. 27 in data 09/03/2006 ;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di man cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aumentare del 20 per cento le tariffe di cui all'all. A) approvate con precedente deliberazione n. 27 in data 09/03/2006 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare per l'anno 2007 le nuove tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007, di cui all'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che, in sede regolamentare, in correlazione al disposto di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come stabilito dall' art. 10, comma 1. a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato fissato entro il 30 aprile, il termine per il versamento della imposta sulla pubblicità annuale;
- 4) La presente deliberazione sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla direzione centrale della fiscalità locale del ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 507/1993.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**MISURA DEL DIRITTO** (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuta in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

FORMATO FOGLI 70 X 100	
Manifesti fino a cm. 70 x 100=	1 foglio
Manifesti fino a cm. 100 x 140=	2 fogli
Manifesti fino a cm. 100 x 210=	3 fogli
Manifesti fino a cm. 140 x 200=	4 fogli
Manifesti fino a cm. 200 x 280=	8 fogli
Manifesti fino a cm. 600 x 280=	24 fogli

Giorni dal 1° al 10° compreso	€ 1,236
Giorni dal 11° al 15° compreso	€ 1,608
Giorni dal 16° al 20° compreso	€ 1,980
Giorni dal 21° al 25° compreso	€ 2,352
Giorni dal 26° al 30° compreso	€ 2,724

Per le affissioni superiori ai 30 giorni l'aumento ogni 5 giorni è di € 0,372

MAGGIORAZIONI (da applicare sempre alla tariffa base)

- 1.1 per ogni commissione inferiore a 50 fogli 70 x 100 il diritto è maggiorato del 50%
- 1.2 per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%
- 1.3 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli 70 x 100 il diritto è maggiorato del 100%
- 1.4 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto

AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22 c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20) valida anche per le locandine – da calcolarsi sul totale comprensivo di maggiorazioni.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (50%) per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, annunci mortuari (locandine e/o manifesti privi di sponsor, ingressi a pagamento ovvero con il patrocinio del Comune stesso, della Provincia o della Regione).

Le riduzioni non sono cumulabili.

TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**1. PUBBLICITA' ORDINARIA** (art. 12 e 7, c. 2.6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base):

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
ANNUALE	€ 13,632 al mq.	€ 20,448 al mq.	€ 27,264 al mq.
Periodi non superiori a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese	1 mese € 1,368 al mq. 2 mesi € 2,724 al mq. 3 mesi € 4,092 al mq.	1 mese € 2,040 al mq. 2 mesi € 4,092 al mq. 3 mesi € 6,132 al mq.	1 mese € 2,724 al mq. 2 mesi € 5,448 al mq. 3 mesi € 8,172 al mq.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata effettuata con mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%):

	Sup. da 1 a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
ANNUALE	€ 27,264 al mq.	€ 34,092 al mq.	€ 40,884 al mq.
Periodi non superiori a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese	1 mese € 2,724 al mq. 2 mesi € 5,448 al mq. 3 mesi € 8,184 al mq.	1 mese € 3,408 al mq. 2 mesi € 6,816 al mq. 3 mesi € 10,224 al mq.	1 mese € 4,092 al mq. 2 mesi € 8,184 al mq. 3 mesi € 12,276 al mq.

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2.6 e 7)

Vedi tariffa ordinaria (minimo tassabile un mese)

€ 13,632

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie dei mezzi installati, per ogni metro quadrato di superficie.

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

Per i veicoli ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, a secondo la seguente tariffa:

<i>a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg</i>	<i>€ 89,244</i>
<i> rimorchio</i>	<i>€ 89,244</i>
<i>b) per veicoli con portata inferiore a 3.000 kg</i>	<i>€ 59,496</i>
<i> rimorchio</i>	<i>€ 59,496</i>
<i>c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie</i>	<i>€ 29,748</i>

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

ALL. B) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 15/03/2007 N. 17

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq..

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli e altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

annuale € 39,663 al mq.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

<i>proiezioni dal 1° al 30° giorno</i>	<i>€ 2,484 al giorno</i>
<i>proiezioni oltre il 30° giorno</i>	<i>€ 1,236 al giorno</i>

5. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione, è la seguente:

€ 7,440 al giorno

6. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversa strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 13,632 al metro quadrato e per giorni 15 (minimo)

7. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 59,494 al giorno

8. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 29,748 al giorno

9. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata od effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,484 per giorno e per ciascuna persona

letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fto Ruzzon Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 T.U. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo comunale il giorno 02.04.2007 ; si certifica altresì che, contestualmente all' affissione, è stata comunicata ai Sig.ri Capigruppo consiliari in ottemperanza all'art 125 T.U. 267/2000, con lettera del ..02.04.2007;

Il Messo Comunale

Fto CHIGGIATO Luigina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.04.2007

- ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata con delibera di Giunta n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Salvatore Marino

DELIBERA DI GIUNTA/2007/17

